



Comune di Dualchi

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 1 del 21-01-2026

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) tra il Comune di Borore e il Comune di Dualchi per l'utilizzo funzionale di personale assunto nell'ambito dei cantieri occupazionali regionali.-

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **12:26**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

All'apertura della discussione sull'argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Giovanni	Muroni	Sindaco	Presente in videoconferenza
Giampaolo	Corda	Assessore	Presente in videoconferenza
Gian Piero	Corda	Assessore	Presente in videoconferenza
Rosella	Serra	Assessore	Presente in videoconferenza

* * *

Il Sindaco Dott. Giovanni Muroni assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Isabella Miscali, invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 29, comma 36, della L.R. n. 5/2015, finanzia progetti comunali finalizzati all'occupazione di lavoratori provenienti da situazioni di crisi occupazionale, mediante cantieri occupazionali comunali;

Accertato che:

- i rapporti di lavoro instaurati sono di natura privatistica, a tempo determinato, con finanziamento regionale vincolato;

- l'art. 8, comma 10-bis, della L.R. n. 89/2014 individua le finalità dei cantieri occupazionali, prescrivendo che gli stessi siano destinati a interventi di utilità collettiva, ed in particolare in attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente, di prevenzione degli incendi, di manutenzione del territorio e di utilità sociale;

- l'art. 11 della L.R. n. 17/2021 ha autorizzato la prosecuzione dei cantieri nelle annualità successive;

Considerato che i lavoratori non rientrano nel pubblico impiego contrattualizzato ex D.Lgs. 165/2001 e che la normativa regionale non sembra escludere forme di cooperazione intercomunale;

Dato atto che il Comune di Borore risulta soggetto attuatore ed assegnatario, ai sensi dell'art. 8, comma 10-bis, della L.R. n. 89/2014 e della disciplina attuativa regionale in materia di cantieri occupazionali succitata, di n. 3 unità lavorative provenienti da bacini di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendali (ex Master Sarda);

Considerato che tali unità lavorative sono state assunte direttamente dal Comune di Borore con contratti di lavoro a tempo determinato di natura privatistica, applicando il CCNL Multiservizi/Ambiente, in attuazione del progetto di cantiere approvato e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna;

Ritenuto che l'assegnazione delle predette unità lavorative costituisce elemento essenziale del finanziamento regionale, in quanto funzionale alla realizzazione delle attività progettuali di interesse pubblico individuate dal Comune e validate dalla Regione in sede di concessione del contributo, per cui il Comune di Borore assume la piena titolarità e responsabilità giuridica, amministrativa e finanziaria del rapporto di lavoro, nonché della corretta utilizzazione delle risorse umane assegnate, ai fini del rispetto delle finalità occupazionali, delle attività previste dal progetto e delle regole di rendicontazione stabilite dalla normativa regionale e dagli atti di concessione del finanziamento;

Considerato che i Comuni di Borore e di Dualchi operano in un contesto territoriale omogeneo e condividono esigenze organizzative e funzionali analoghe, anche in relazione allo svolgimento di attività di interesse pubblico e di servizi a favore delle rispettive comunità locali;

Appurato che l'ordinamento degli enti locali promuove forme di cooperazione e di leale collaborazione tra amministrazioni, al fine di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, per cui nell'ambito di tale principio di leale collaborazione inter istituzionale, il Comune di Borore e il Comune di Dualchi hanno manifestato l'esigenza di attivare una forma di coordinamento operativo attraverso l'utilizzo

temporaneo e funzionalmente coordinato di una delle unità lavorative assegnate al Comune di Borore;

Considerato che l'accordo tra i due Enti non comporta alcun trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo al Comune di Borore, né determina una modifica delle finalità occupazionali e delle attività di interesse pubblico per le quali l'unità lavorativa è stata assegnata e finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna;

Ritenuto pertanto che l'utilizzo funzionale del lavoratore presso il Comune di Dualchi si configura come modalità organizzativa attuativa, finalizzata a una migliore realizzazione delle attività progettuali e comunque subordinata al rispetto delle condizioni e dei vincoli stabiliti dalla normativa regionale, dagli atti di concessione del finanziamento e dalle regole di rendicontazione vigenti;

Ritenuto che, al fine di dare attuazione alle esigenze di coordinamento organizzativo sopra richiamate risulta opportuno e conforme all'ordinamento avvalersi dello strumento dell'accordo tra pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Considerato che l'accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 costituisce forma giuridica idonea e flessibile per regolare i rapporti di cooperazione tra enti, senza dar luogo a forme di esternalizzazione, trasferimento di funzioni o modifiche della titolarità dei rapporti giuridici in essere, permettendo di disciplinare in modo chiaro e trasparente:

- ☞ le finalità comuni perseguitate dai due Enti;
- ☞ le modalità operative di collaborazione;
- ☞ i rispettivi obblighi e responsabilità;
- ☞ la durata dell'accordo e le cause di risoluzione;
- ☞ gli aspetti economici e organizzativi connessi all'attuazione delle attività condivise;

Ritenuto che l'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 rientri nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime,

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Borore e il Comune di Dualchi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, finalizzato a disciplinare l'utilizzo funzionale e temporaneo di una unità lavorativa assegnata al Comune di Borore nell'ambito dei cantieri occupazionali regionali;

Di dare atto che l'accordo di cui al punto precedente:

- ☞ non comporta alcun trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro, che permane integralmente in capo al Comune di Borore in qualità di datore di lavoro e soggetto attuatore del progetto finanziato;
- ☞ non determina modifiche delle finalità occupazionali, delle attività progettuali né delle condizioni di finanziamento stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- ☞ si configura quale modalità organizzativa attuativa e temporanea, finalizzata a una più efficiente realizzazione delle attività di interesse pubblico previste dal progetto di cantiere.

Di stabilire che l'attuazione dell'accordo è subordinata al pieno rispetto della normativa regionale vigente, degli atti di concessione del finanziamento e delle regole di rendicontazione previste per i cantieri occupazionali, nonché, ove richiesto, all'acquisizione di eventuali atti di assenso o autorizzazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

Di precisare che il Comune di Dualchi, quale ente utilizzatore funzionale della prestazione lavorativa:

- ☞ esercita il potere organizzativo e direttivo limitatamente alle attività svolte presso il proprio ente, nel rispetto delle mansioni e del profilo contrattuale del lavoratore;
- ☞ assume gli obblighi connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente, limitatamente al solo cantiere in cui la prestazione lavorativa verrà resa;
- ☞ collabora con il Comune di Borore ai fini della corretta rilevazione delle presenze e della documentazione necessaria alla rendicontazione delle attività svolte;

Di confermare che restano in capo al Comune di Borore:

- ☞ la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro;
- ☞ l'esercizio del potere disciplinare;
- ☞ la responsabilità amministrativa e finanziaria nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento;

Di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti e necessari all'attuazione dell'accordo;

Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Dualchi, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da stipularsi con il Comune di Borore;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, se non quelli già previsti e finanziati nell'ambito del progetto di cantiere occupazionale regionale;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di sottoscrivere l'accordo tra i due Enti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Giovanni Muroni

Il Segretario Comunale
Isabella Miscali

Pareri ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Il Responsabile del Servizio
Emanuele Uda

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)